

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 25.10.2010

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 27.03.2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 27.01.2022

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 29.11.2023

Art. 1 - Finalità del regolamento

- 1 Nell'attuale critico stato di congiuntura economica necessita individuare strumenti utili per salvaguardare e tutelare la rete commerciale al dettaglio, le attività artigianali e di servizio, gli esercizi di somministrazione e le botteghe insediate nell'ambito del territorio comunale.
- 2 Ogni intervento di sostegno economico nel settore del terziario è particolarmente auspicato per contrastare i fenomeni di desertificazione del centro cittadino e delle frazioni ed anche per mantenere attive le imprese che non trovano più la loro naturale e necessaria corrispondenza economica sul mercato.
- 3 Nella nostra piccola città risulta opportuno che i settori del terziario siano sostenuti, particolarmente allo scopo di creare prospettive di sviluppo, salvaguardare ed incrementare l'offerta di beni e servizi nonché il livello occupazionale nell'ambito delle imprese che operano sul territorio.
- 4 L'intervento di sostegno agli imprenditori che il Comune si prefigge di disciplinare con questo regolamento appare quindi pienamente giustificato.
- 5 Il regolamento determina, nell'ambito dei più significativi settori del terziario, criteri e modalità per attribuire gli incentivi economici che saranno elargiti.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

- 1 Con il bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune definisce gli stanziamenti necessari per consentire l'erogazione di agevolazioni finanziarie in favore degli operatori che aprono nuove imprese o subentrano in quelle esistenti, ovvero continuano ad esercitare attività che già da tempo sono insediate sul territorio.
- 2 Sono ammessi ai benefici economici disciplinati da questo regolamento, esclusivamente gli imprenditori (persone fisiche e società) del settore del commercio al dettaglio operanti su aree private o su aree pubbliche, gli artigiani che producono servizi in sede stabile o beni che sono venduti direttamente al pubblico nella sede dell'impresa o in locali attigui, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché coloro che esercitano attività di servizio diverse da quelle svolte da liberi professionisti iscritti in albi, ruoli o registri.
- 3 L'erogazione dei benefici è prevista per coloro che:
 - a) Attivano una nuova impresa;
 - b) Attivano un'unità locale operante in luogo diverso dalla sede principale;
 - c) Subentrano in esercizi che sono già insediati nel territorio comunale;
 - d) Gestiscono imprese che sono attive sul territorio da oltre sessanta mesi.

Art. 3 - Condizioni per l'erogazione del contributo

- 1 Non possono ottenere i benefici economici disciplinati da questo regolamento gli imprenditori che svolgono attività diversa da quelle elencate al precedente art. 2. Non sono accolte, perché ritenute non prioritarie in relazione ai fini perseguiti dall'amministrazione, le richieste presentate da agenti di commercio, da commercianti all'ingrosso, da imprese artigiane di produzione di beni e dai titolari di studi professionali iscritti in albi, ruoli o registri.
Non sono considerate nuove imprese ai fini del presente regolamento, le imprese già esistenti costituite dal medesimo titolare e/o dalla medesima compagine societaria che abbiano cambiato la Partita Iva o modificato per qualsiasi ragione la forma di impresa/società, lasciando tuttavia immutato il codice Ateco e la tipologia dell'attività economica svolta.
- 2 Sono ammissibili a contributo le istanze dei commercianti su aree pubbliche che hanno sede nel Comune, alla condizione che, in aggiunta all'autorizzazione per esercitare l'attività, siano

titolari della concessione di suolo pubblico relativa ad un posteggio nel mercato settimanale di Sogliano Capoluogo e le istanze di esercenti attività commerciale al dettaglio ambulanti di prodotti alimentari e/o prodotti ortofrutticoli e/o carne i quali esercitano tale attività itinerante con periodicità settimanale sul territorio comunale.

- 3 Il responsabile del procedimento erogherà il contributo in favore del beneficiario solo dopo aver accertato che l'attività sia effettivamente svolta da almeno sei mesi, nei casi indicati alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2 e da oltre 60 mesi nel caso previsto alla lettera d) dello stesso articolo.
- 4 Poiché il contributo disciplinato dal presente regolamento può classificarsi come "contributo di scopo" per le finalità indicate all'art. 1, tutti gli esercenti che lo percepiscono sono tenuti a mantenere aperti i propri esercizi nelle giornate, anche festive, nelle quali si tengono eventi o manifestazioni promosse o patrocinate dall'amministrazione comunale. Al fine di assicurare trasparenza al procedimento di erogazione del contributo il Comune renderà noto agli esercenti l'elenco delle manifestazioni programmate nel corso delle quali, salvo giustificate cause di forza maggiore, gli esercizi dovranno restare aperti ad operativi.

Art. 4 – Ammontare dei contributi

- 1 Il contributo è concedibile a imprese individuali e società di persone o di capitali a fronte delle seguenti spese debitamente documentate:

a) per chi attiva nuove imprese:

- per i primi dodici mesi di attività: le spese di consulenza amministrativa e fiscale per l'impianto della contabilità, nel limite di (€ 2.000,00);
- per i secondi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 2.000,00);
- per i terzi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.500,00);
- per i quarti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.500,00);
- per i quinti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.000,00).

b) per chi attiva un'unità locale staccata dalla sede principale:

- per i primi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€ 1.600,00);
- per i secondi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€ 1.600,00);
- per i terzi dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite

di (€ 1.000,00);

- per i quarti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di (€ 1.000,00);
- per i quinti dodici mesi di attività: le spese di consulenza fiscale ed i contributi INPS e INAIL relativi al personale occupato nella nuova unità locale, nel limite di Euro (€ 700,00).

c) per chi subentra in attività già esistenti:

- per i primi dodici mesi di attività: le spese di consulenza amministrativa e fiscale d'impianto della contabilità e le spese notarili relative all'atto di acquisto dell'azienda, nel limite di (€ 2.600,00);
- per i secondi dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 2.000,00);
- per i terzi dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.500,00);
- per i quarti dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.500,00);
- per i quinti dodici mesi di attività: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 1.000,00).per chi gestisce imprese che sono attive sul territorio da oltre 60 mesi:
- annualmente: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 600,00).

d) per chi gestisce imprese che sono attive sul territorio da oltre 60 mesi:

- annualmente: le spese documentate di consulenza fiscale e relative ai contributi INPS e INAIL, nel limite di (€ 600,00).

2 E' esclusa dal contributo previsto nel presente regolamento ogni spesa per la quale l'imprenditore abbia ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi previsti da leggi statali, regionali o da normative comunitarie.

Le imprese che percepiscono il nuovo contributo per le attività d'impresa, acquisto di beni mobili/immobili e pagamento del canone di locazione non possono presentare domanda di contributo per il sostegno economico alle imprese per i primi 5 anni. Potranno presentare istanza soltanto decorsi i primi 5 anni.

3 Gli importi dei contributi, come sopra determinati, potranno essere variati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

4 La Giunta Comunale potrà altresì riconoscere annualmente con apposita deliberazione i seguenti criteri premiali con il corrispondente contributo definito in percentuale per le aziende che attueranno almeno una delle seguenti premialità:

- Adesione alle iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale allo scopo di favorire

l'economia del territorio (Cash back, Sogliano Terra di Piadina, ecc.);

- Aumento dell'occupazione mediante assunzioni, tirocini retribuiti ed apprendistato;
- Attivazione della vendita di prodotti sfusi ove possibile da parte degli operatori commerciali;
- Attuare investimenti legati all'innovazione tecnologica (e-commerce, sito internet aziendale, pagine social);
- Definizione di accordi di commercializzazione con imprese del territorio comunale (agricoltura, allevamento, artigianato);
- Integrazione attività con servizi accessori (esercizi che ricevono spedizioni per conto del consumatore).
- Attivazione della vendita di prodotti ricondizionati, di seconda mano o vintage ove possibile da parte degli operatori commerciali.

Art. 5 - Presentazione delle domande e loro istruttoria

1 Le domande di contributo devono essere redatte su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione comunale e corredate dalla seguente documentazione:

- a) Dichiarazione dell'interessato relativa a contributi ottenuti in regime "*de minimis*";
- b) Dichiarazione dell'interessato relativa al mancato ottenimento di altri contributi previsti da leggi statali, regionali o da normative comunitarie per le spese oggetto della richiesta di contributo;
- c) Documentazione fiscale, amministrativa e di altra natura inerente le spese di cui al precedente art. 4);
- d) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti premiali quali ad esempio fatture, contratti, accordi, ed ogni altra documentazione probante il possesso dei requisiti;
- e) Dichiarazione dell'interessato relativa all'effettiva apertura del proprio esercizio nelle giornate, anche festive, nelle quali si sono tenuti eventi o manifestazioni promosse o patrocinate dall'amministrazione comunale;
- f) Dichiarazione regolarità del Durc ovvero dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo;
- g) Dichiarazione di rispetto della L. 124/2017 in materia di obblighi di pubblicità per le imprese destinatarie di contributi pubblici.

2 Qualora la domanda sia irregolare o la documentazione incompleta il responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'interessato indicando le irregolarità e le incompletezze riscontrate e assegnando un termine (di regola di giorni 30), per provvedere alla relativa integrazione. In questa ipotesi il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

3 Qualora l'interessato lasci decorrere inutilmente il termine assegnato dal responsabile del procedimento, la richiesta s'intenderà, ad ogni effetto, come rinunciata ed il procedimento si riterrà tacitamente concluso.

Art. 6 - Decadenza dai contributi

1 Qualora l'amministrazione accerti che il beneficiario abbia cessato la propria attività o l'abbia ceduta ad altri, anche temporaneamente, o l'abbia trasferita fuori dal territorio comunale,

sospenderà immediatamente l'erogazione del contributo ed avrà titolo per riottenere quanto eventualmente percepito in maniera indebita dal beneficiario.

- 2 Nell'eventualità che l'interessato abbia fornito attestazioni non veritiere e tali da indurre l'amministrazione in grave errore, sarà tenuto a restituire la somma indebitamente percepita maggiorandola con gli interessi legali.
- 3 Verifiche sull'effettivo esercizio dell'attività e sulla veridicità delle attestazioni potranno essere disposte dall'amministrazione comunale.

Art. 7 - Priorità nell'accoglimento delle domande

1. Nell'eventualità che gli stanziamenti annuali non siano sufficienti per assicurare l'erogazione dei contributi a tutti i richiedenti, sarà data priorità alle domande dei soggetti che attivano nuove imprese (art. 2, punto 3. lett. a).